Rassegna Stampa

di Martedì 18 febbraio 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Infrastrutture e costruzioni**			
34	Corriere della Sera	18/02/2020	*TAP, IN SPIAGGIA CANTIERE FINITO IL GASDOTTO C'E' (MA NON SI VEDE) (M.Borrillo)*	3
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	18/02/2020	*BONUS FACCIATE, ITALIA DIVISA IN DUE SULLA DEFINIZIONE DELLE AREE AMMESSE (E.Bronzo)*	4
Rubrica	**Imprese**			
1	Italia Oggi	18/02/2020	*INDUSTRIA 4.0, UN BOOMERANG (F.Canna)*	6
Rubrica	**Previdenza professionisti**			
1	Il Sole 24 Ore	18/02/2020	*PAGAMENTI PA PIU' VELOCI, OPERATIVI GLI ANTICIPI CDP ALLE AMMINISTRAZIONI (C.Dominelli)*	7
Rubrica	**Innovazione e Ricerca**			
8	Il Sole 24 Ore	18/02/2020	*AL VIA PROGETTO SUL RICICLO CHIMICO DEI RIFIUTI PLASTICI (Ce.do.)*	9
Rubrica	**Lavoro**			
2	Italia Oggi	18/02/2020	*IL SUD HA BISOGNO DI POSTI DI LAVORO (C.Valentini)*	10
Rubrica	**Altre professioni**			
26	Il Sole 24 Ore	18/02/2020	*STUDIO ASSOCIATO IN GIUDIZIO PER I CREDITI DEL SOCIO (P.Maciocchi)*	12
Rubrica	**Fondi pubblici**			
23	Il Sole 24 Ore	18/02/2020	*ADEMPIMENTI RITENUTE APPALTI, LA STRETTA PESA SULLE CATENE DI IMPRESE (G.Gavelli/D.Giampietri)*	13

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 34
Foglio 1

La storia

di **Michelangelo Borrillo**

Tap, in spiaggia cantiere finito Il gasdotto c'è (ma non si vede)

Presto anche gli ulivi verranno ripiantati. Il rubinetto si aprirà il primo ottobre

DAL NOSTRO INVIATO

MELENDUGNO (LECCE) Nell'ottobre del 2018, i manifestanti contrari al gasdotto arrivarono a bruciare le bandiere a 5 Stelle. Delusi dal Movimento che, per voce di Alessandro Di Battista, aveva promesso nella campagna elettorale delle ultime elezioni politiche che «in 15 giorni di governo, sarebbe stato cancellato il Tap». Quel Trans adriatic pipeline per il quale, poi, lo stesso Di Battista fu costretto a chiedere scusa ai pugliesi e il premier Giuseppe Conte ad accollarsi le responsabilità: «Se proprio c'è da dare una colpa, datela a me».

Adesso quell'infrastruttura da circa 4 miliardi di euro che porterà il gas dall'Azerbaigian in Italia e in Europa, grazie a 4 mila chilometri di tubazioni, di cui gli ultimi 878 (il Tap vero e proprio) in Grecia, Albania e Italia, è pronta. Con la partenza della nave Castoro Sei (il 10 febbraio scorso) alla volta dell'Albania, il Tap può dirsi pressoché completato nello sbocco italiano. Quello rappresentato dal microtunnel che, da circa 900 metri al largo, passa sotto la spiaggia di San Foca (Comune di Melendugno) e arriva a 1,6 chilometri di distanza, laddove pochi giorni fa è stata tirata la testa del tubo off-shore. Da lì, poi, per 8,2 chilometri nell'entroterra, il tubo arriva al terminale di ricezione. Metà di questa distanza è in fase di completamento, con l'interramento del tubo; la restante metà è già stata ripristinata — muretti a secco compresi — e mancano soltanto gli ulivi spiantati che nei prossimi mesi verranno rimessi al loro posto. I lavori proseguono anche per collegare il tubo alla rete Snam, in zona Mesagne, 55 chilometri a nord in direzione Brindisi. E il prossimo 1° ottobre, come da programma, si potrà aprire il rubinetto del gas azero. Dal 10 febbraio, infatti, la nave Castoro Sei, man mano che si muove verso l'Albania, posa i tubi sotto il mare per completare il gasdotto. E in due mesi circa la nave di Saipem raggiungerà Fier, in Albania. Quasi in contemporanea, quindi, con la prima udienza del processo — in calendario il prossimo 8 maggio a Lecce — che rappresenta l'ultima speranza per gli attivisti No Tap di bloccare il gasdotto ormai completato. La citazione diretta a giudizio di Tap è per il presunto sversamento di sostanze inquinanti nel cantiere del microtunnel, per una recinzione in area sottoposta a vincoli paesaggistici e per l'ipotesi di lavori fatti con autorizzazione illegittima perché rilasciata con due Via (Valutazione di impatto ambientale) differenti per Tap e Snam. In caso di condanna, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha già fatto sapere che chiederà «a Tap un risarcimento miliardario per il danno d'immagine causato alla Puglia con il gasdotto». Sulla spiaggia di San Foca, dove sbarca Tap, in realtà il tubo c'è ma non si vede, posizionato com'è 16 metri sotto la sabbia. «Voglio sfidare chiunque a stendere l'asciugamani sopra un gasdotto», sottolineò nel luglio del 2018 l'allora ministra per il Mezzogiorno Barbara Lezzi. La scorsa estate, con il microtunnel già pronto, gli ombrelloni si aprirono regolarmente. Fra qualche mese, con il tubo dentro il microtunnel, si avrà la controprova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opera

- Il gasdotto Trans adriatic pipeline è una infrastruttura da circa 4 miliardi di euro che porterà il gas dall'Azerbaigian in Italia e in Europa
- Si tratta di un'opera di 4 mila chilometri di tubazioni, di cui gli ultimi 878 (il Tap vero e proprio) in Grecia, Albania e Italia dove l'approdo è fissato in Salento

L'approdo La spiaggia di San Foca, nel Comune di Melendugno (Lecce), sotto la quale passa il gasdotto Tap (*foto* Borrillo)

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Immobili

Bonus facciate, Italia divisa in due sulla definizione delle aree ammesse

Enrico Bronzo
—a pagina 25

Bonus facciate, Italia divisa in due sulle sigle delle aree ammesse

IMMOBILI

Regioni come la Lombardia non utilizzano nelle proprie planimetrie zone A, B e C

Occorre una tabella di corrispondenza tra le definizioni

Enrico Bronzo

Il bonus facciate presenta un punto critico in merito all'ubicazione dell'edificio ammesso al credito d'imposta del 90% delle spese sostenute. Una problematica che accomuna le facciate esterne tanto degli edifici condominiali quanto di quelli con un unico proprietario. I riferimenti generali sono la legge di Bilancio 2020, la circolare 2/E/20 e il decreto ministeriale 1444/68.

Il problema si pone perché in regioni come, per esempio, la Lombardia e la Liguria ci sono Comuni che non usano più, nei propri strumenti urbanistici, le definizioni zona A, B e C come invece, a titolo esemplificativo fanno ancora oggi la Puglia e la Sicilia, ma utilizzano nuovi termini. Come ambito storico, ambiti residenziali - con sigle da R1 a R4 - e ambiti di trasformazione .

Definizioni che possono trarre in inganno anche un cattedratico di urbanistica da noi sentito per il quale - anche se guardando solo una legenda e non la relativa planimetria di un Comune lombardo - «è sicuramente zona omogenea A l'ambito storico ed è quasi sicuramente zona omogenea B l'ambito residenziale consolidato mentre non si evince se gli altri ambiti residenziali R2 e R3 e soprattutto gli ambiti di trasformazione abbiano i requisiti previsti dal Dm 1444/68 (si veda la scheda a fianco *ndr*) per essere considerati zona omogenea B oppure zona omogenea C».

Invece, a detta dell'ufficio tecnico del Comune in oggetto, all'interno dell'ambito residenziale, quello consolidato (R1) è invece assimilato all'area C e quindi escluso dal bonus. Dietro al parere del Comune - l'ente competente citato dalle Entrate per il rilascio della certificazione - c'è anche una delibera in cui ogni nuova definizione è stata ricondotta alle zone A, B e C.

Altra cosa è farsi domande sulla praticabilità di un'istanza di un cittadino che, a seguito di una relazione tecnica, riuscisse a provare al Comune che nella planimetria c'è un errore e che il proprio immobile soddisfa i requisiti dell'area B e ha diritto alla certificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ONLINE
Per approfondimenti e testo circolare http://s24ore.it/bonusfacciata

Su ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE
Il Pil ristagna ma è boom di dividendi
Fornitore Offresi
20-21-22 febbraio
Lariofiere Erba

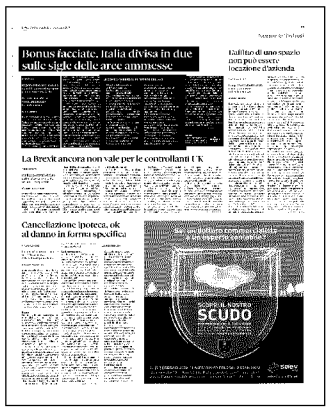
Bonus facciate, Italia divisa in due sulle sigle delle aree ammesse
La Brexit ancora non vale per le controllanti UK
Cancellazione ipoteca, ok al danno in forma specifica
SCUDO

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LE ZONE AMMESSE AL RIMBORSO DEL 90%

Il testo della circolare 2/E&20 - pagina 7

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del Dm 1444/68, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2».

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 1
Foglio 1

Industria 4.0, un boomerang

Oltre 4 mila imprese rischiano un accertamento dall'Agenzia delle entrate o multe salatissime per aver fruito indebitamente degli incentivi agli investimenti

Oltre 40 mila imprese rischiano di subire un accertamento dall'Agenzia delle entrate e di pagare multe salatissime, per aver fruito indebitamente dell'incentivo per l'acquisizione di software nell'ambito dei programmi di investimento in chiave Industria 4.0.
Perché la possibilità di fruire dell'incentivo per il software era riservata esclusivamente a chi avesse effettuato almeno un investimento in un bene materiale 4.0.

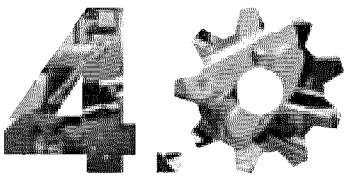

Canna a pag. 23

Dalle analisi del Mef sulle dichiarazioni e del Mise sugli incentivi emerge un abbaglio di massa

A rischio multa 41 mila imprese

Per aver fruito indebitamente del bonus 4.0 sui software

DI FRANCO CANNA

Oltre 40 mila imprese rischiano di subire un accertamento dall'Agenzia delle Entrate e di pagare multe salatissime, per aver fruito indebitamente dell'incentivo per l'acquisizione di software nell'ambito dei programmi di investimento in chiave Industria 4.0.

Gli incentivi. I commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 232 dell'11 dicembre 2016 introducono nell'ordinamento italiano gli incentivi per Industria 4.0. Il comma 9 prevede la possibilità di maggiorare del 150 per cento gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0: è il cosiddetto iperammortamento. Il comma 10, invece, prevede che «Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento».

Dunque c'è una condizione esplicita: la possibilità di fruire dell'incentivo per il software è riservata esclusivamente a chi abbia effettuato almeno un investimento in un bene materiale 4.0.

I numeri delle dichiarazioni. Secondo la nota di analisi che il ministero dell'Economia e delle finanze ha redatto per commentare i dati delle dichiarazioni 2018 relative all'anno 2017, sono stati 8.300 i soggetti fruitori dell'incentivo sull'hardware e ben 18.700 quelli che hanno utilizzato il codice relativo all'incentivo per il software. Sono quindi almeno 10.400 le aziende che hanno fruito di un incentivo senza averne titolo: un numero eclatante.

Ma non è tutto: in queste settimane anche il ministero dello sviluppo economico ha fatto un'analisi approfondita dei dati delle dichiarazioni 2018 e ha reso noti i dati dei fruitori degli incentivi. I numeri sono diversi da quelli del ministero dell'economia e delle finanze, probabilmente a causa di conteggi fatti su basi diverse. E la situazione che emerge è, se possibile, ancora più preoccupante. Complessivamente le aziende fruitrici degli incentivi 4.0 (iperammortamento + incentivo sul software) sono 56.302 così composte: 13.843 soggetti hanno fruito solo dell'iperammortamento sull'hardware, 1.448 imprese hanno invece fruito (legittimamente) sia dell'incentivo sui beni materiali sia di quello sui beni immateriali, 41.011 aziende infine solo dell'incentivo al 140% sul software. Queste ultime sono quelle che hanno sicuramente commesso un errore.

Migliaia di imprese sono nel torto. A meno che i numeri resi noti dai ministeri non siano sbagliati, il dato che emerge dunque è che oltre 41.000 aziende hanno fruito del solo incentivo sul software e non di quello sull'hardware, che ne era invece un prerequisito. Un «abbaglio di massa» al quale non c'è nessuna spiegazione né tecnica né logica.

Volendo fare uno sforzo interpretativo, si potrebbe pensare che, poiché per quell'anno l'aliquota dell'incentivo sul software (140%) era la stessa aliquota del superammortamento sui beni strumentali semplici (di cui ha fruito oltre un milione di contribuenti), chi non ha letto il testo della legge potrebbe essere caduto in errore, pensando che l'incentivo sul software fosse collegato al superammortamento e non all'iperammortamento. È solo un tentativo di spiegazione di un fenomeno che ha dell'incredibile e che potrebbe essere solo la punta dell'iceberg: se le imprese hanno fatto confusione su un punto della normativa che era chiaro sin dal principio, chissà quante avranno commesso errori su aspetti della normativa di ben più difficile interpretazione, sui quali sono intervenute diverse circolari del ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle entrate.

A questo punto la probabilità che arrivino accertamenti da parte delle Entrate è molto, molto alta: basti pensare alla «carneficina» che è già avvenuta per gli errori commessi dai contribuenti per il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. Quando scatteranno i controlli su queste dichiarazioni, i contribuenti, oltre a dover restituire gli incentivi indebitamente fruiti, dovranno pagare interessi e pesanti sanzioni.

La cosa migliore da fare allora è innanzitutto tornare dai consulenti fiscali che hanno curato quelle dichiarazioni e controllare se in quegli anni è stata richiesta la fruizione di questi incentivi. Da verificare, in particolare, se nel modello Redditi 2018 è stato compilato il rigo RF 55 usando il codice 56 (quello per l'incentivo sul software) senza usare anche il codice 55 (quello per l'iperammortamento). In questo caso vale la pena prendere in considerazione il ravvedimento operoso, che risulterà sicuramente meno pesante di un accertamento dell'Agenzia delle entrate.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pagamenti Pa più veloci, operativi gli anticipi Cdp alle amministrazioni

ATTUATA LA MANOVRA

Fondi in una settimana, poi gli enti girano le somme ai creditori entro 15 giorni

Al via la replica dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti verso i fornitori della Pa messa in pista da Cassa depositi e prestiti e introdotta con la manovra 2019. La misura, che serve ad accelerare i pagamenti degli enti territoriali, è operativa da ieri e consentirà l'anticipazione delle somme dovute dalla Pa al 31 dicembre 2019. Le regole per accedere allo strumento predisposto dal gruppo guidato da Fabrizio Palermo rimangono immutate e la liquidità sarà accreditata dalla Cassa in un'unica soluzione entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'erogazione.

Celestina Dominelli a pag. 5

Fondi erogati in sette giorni alle amministrazioni, che devono pagare entro 15

Celestina Dominelli
ROMA

Al via la replica dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti verso i fornitori della pubblica amministrazione messa in pista da Cassa depositi e prestiti e introdotta con la manovra dello scorso anno. La misura, che serve ad accelerare i pagamenti degli enti territoriali, è operativa da ieri e consentirà l'anticipazione delle somme dovute dalla Pa al 31 dicembre 2019.

Le regole per accedere allo strumento predisposto dal gruppo guidato da Fabrizio Palermo rimangono immutate: il contributo scatterà per pagare debiti certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, dovuti sia dalle Regioni e dalle province autonome (e dai rispettivi enti del servizio sanitario nazionale), che da Comuni, province e città metropolitane. La liquidità sarà accreditata dalla Cassa in un'unica soluzione entro 7 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'erogazione con l'obbligo però di pagare tempestivamente le imprese creditrici entro 15 giorni dal ricevimento delle somme (che salgono a 30 per i debiti della sanità pubblica) con monitoraggio successivo da parte della Cdp.

Nel 2019, la misura ha consentito alla Cassa di erogare 900 milioni di euro a supporto di 360 enti per il saldo di 77mila fatture. Con la Campania che guida l'elenco delle Regioni che hanno maggiormente beneficiato della misura con quasi 255milioni erogati a favore di 58 enti, seguita dalla Calabria con 175 milioni per 33 enti e dal Piemonte con 161 milioni a favore di 12 amministrazioni. «Con le anticipazioni di liquidità si dà ossigeno ad aziende importanti per garantire la continuità amministrativa e quindi si avranno notevoli benefici anche a livello di servizi per tutta la collettività - ha detto ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro -. I risultati incoraggianti ottenuti nel 2019 ci spronano ulteriormente a lavorare su questa strada».

Ma come funziona lo strumento? L'avvio dell'istruttoria avviene con la trasmissione della domanda di anticipazione di liquidità dell'ente interessato: la richiesta deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario e deve essere inoltrata inderogabilmente entro il prossimo 30 aprile. Nella domanda – per ciascun ente ne sarà ammessa una sola – deve essere incluso anche l'elenco dei debiti da pagare che va redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma dei crediti commerciali (il pagamento dei debiti fuori bilancio è subordinato al relativo riconoscimento). I limiti per l'anticipazione sono i seguenti: da un minimo di 5mila euro per i Comuni, le province e le città metropolitane, tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; per le regioni e le province autonome, invece, il 5% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" accertate nel 2018. I comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta solo attraverso il canale web della Cdp ((www.cdp.it/sitointernet/it/login.page) dove, per accedere all'area riservata agli enti locali e alla Pa, occorre registrarsi. Le regioni e le province autonome, invece, possono inoltrare la richiesta mediante il modulo apposito (anche questo reperibile sul sito di Cdp), esclusivamente via Pec, all'indirizzo cdpspa@pec.CDP.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Pagamenti più rapidi alle imprese, al via gli anticipi della Cdp alle Pa

La richiesta deve contenere la quantificazione del fabbisogno finanziario e deve essere inoltrata entro il 30 aprile

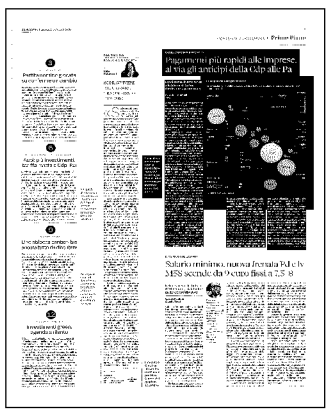

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

La mappa delle erogazioni 2019

Anticipazioni di liquidità 2019 della Cdp alle Pa per regione. Importo erogato (mln €) e numero enti

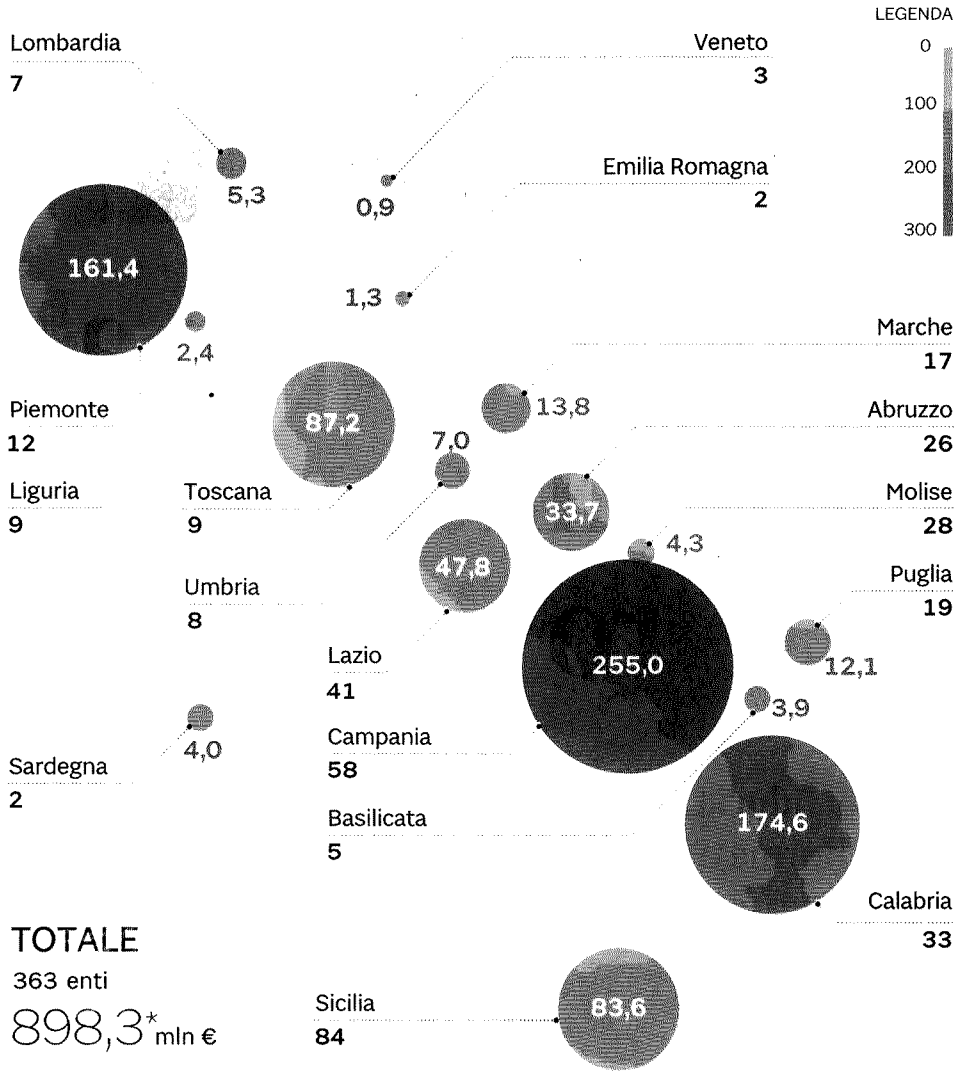

(*) su oltre novecento milioni concessi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 8
Foglio 1

VERSALIS

Al via progetto sul riciclo chimico dei rifiuti plastici

Versalis, il "braccio" della chimica di Eni, lancia un nuovo progetto, Hoop, per mettere a punto una nuova tecnologia in modo da riciclare chimicamente i rifiuti in plastica. La società guidata da Daniele Ferrari ha firmato ieri un accordo di sviluppo congiunto con Servizi di Ricerche e Sviluppo (Srs), un'azienda italiana di ingegneria proprietaria di una tecnologia di pirolisi che sarà ulteriormente sviluppata per trasformare i rifiuti in plastica mista, non riciclabili meccanicamente, in materia prima per produrre nuovi polimeri vergini. Sfruttando la sua expertise tecnologica e industriale, Versalis realizzerà un primo impianto da 6mila tonnellate l'anno a Mantova con l'obiettivo però di un progressivo passaggio di scala che prenderà le mosse dai propri siti produttivi nazionali.

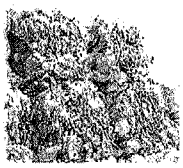

Tecnologia. Il nuovo riciclo chimico dei rifiuti in plastica

«Con questa iniziativa Versalis - ha sottolineato ieri il numero uno della società Daniele Ferrari - conferma la sua strategia per sviluppare un riciclo chimico complementare a quello meccanico, attività in cui è già impegnata in prima linea, nella prospettiva di dare nuova vita ai rifiuti in plastica. -Il progetto Hoop ambisce infatti a creare un processo virtuoso di riciclo della plastica teoricamente infinito, producendo nuovi polimeri vergini idonei a ogni applicazione e con caratteristiche identiche a quelli che provengono da fonti fossili».

—**Ce.Do.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia & Imprese

Stop trivelle, vertice a Ravenna per una crisi da 3mila occupati

Eni, nuova scoperta nelle acque del Messico

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 2
Foglio 1 / 2

L'ANALISI

Il Sud ha bisogno di posti di lavoro

DI CARLO VALENTINI

Il riposizionamento dell'Italia sui binari della crescita non può che passare anche da un'energica azione di rivitalizzazione del Sud. Non è più possibile continuare con un paese nettamente diviso in due, con una delle parti a encefalogramma piatto. Ben venga quindi il piano preannunciato dal presidente del Consiglio: ma conterrà davvero un mutamento nell'approccio all'atavico problema dell'insufficiente sviluppo del Meridione? Ovvero si continuerà con i sussidi, le elargizioni a fondo perduto, i rattoppi clientelari oppure sarà la volta buona per mettere le basi di un effettivo sviluppo produttivo, il che significa infrastrutture, presenza dell'autorità dello stato sul territorio, costruzione di un tessuto ambientale favorevole all'impresa?

Che si creano solo con gli investimenti

La crisi ha ulteriormente aggravato la situazione di alcune aree del Sud e un intervento si impone con urgenza, non certo con palliativi come il reddito di cittadinanza. È ovvio che chi si trova in una situazione d'indigenza dev'essere aiutato ma i provvedimenti di ausilio sociale debbono essere mirati, altrimenti si rischia il risultato opposto, cioè la perpetuazione della povertà in mancanza di investimenti sullo sviluppo.

Gli allarmanti numeri che arrivano dal Meridione non possono lasciare indifferenti. Un esempio eclatante è quello di Catania. L'Istat ha censito il 17,2% dei minori in povertà assoluta, la metà delle famiglie vive con un reddito annuo inferiore ai 15 mila euro, il tasso di disoccupazione è del 18,8%, i disoccupati dai 14 ai 25 anni sono il 41,6%, i cosiddetti Neet, coloro i quali non hanno e non cercano occupazione, sono il 40%. Dati sconfortanti a fronte dei quali nella provincia di Catania le persone coinvolte nel reddito di cittadinanza sono 105.825, quelle che percepiscono la pensione di cittadinanza 4.903, per un totale di 110.728 soggetti su 311 mila abitanti.

Può reggere una situazione di questo tipo, considerando inoltre che l'elenco delle località-fotocopia è lungo? Ecco perché il Meridione è una questione nazionale che va affrontata in modo drastico nell'interesse di chi ci vive ma pure dell'intero sistema economico nazionale. La credibilità del presidente del Consiglio si giocherà anche sull'annunciato piano per il Sud, chissà se la voce assistenzialismo sarà finalmente sostituita con sviluppo imprenditoriale.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IMPROVE YOUR ENGLISH

The South needs jobs

If Italy wants to grow again, a solid plan for the South is one of the fundamental tools. It isn't possible to have a country clearly divided in two, with one of the parts that shows a flat encephalogram. The plan announced by the Prime Minister is therefore welcome: but will it contain a change in the approach to the atavistic problem of the under-development of the South? Will it continue with subsidies, such as patronage patches? Or will it be the right time to lay the bases for an active development, which means infrastructures, the presence of the State authority on the territory, the creation of a business-friendly enviroment?

They can be created only with investments

The economic crisis has further worsened the situation in some areas of the South. It's time to act urgently, certainly not with palliative measures such as the universal basic income. Those in a situation of poverty obviously must be helped, but social aid measures must be well-calibrated; otherwise, the result could be the opposite, i.e., propagation of poverty when there aren't investments in development.

The alarming numbers of the South cannot leave us indifferent. A striking example is that of Catania. ISTAT has recorded 17.2% of children in absolute poverty, half of the families live with an annual income under 15 thousand euros, the unemployment rate is 18.8%, the unemployed from 14 to 25 years is 41.6%, the so-called Neet, those who do not have and do not seek employment, are 40%. Terrible data in the province of Catania, where the people receiving the universal basic income are 105.825, those who receive the citizenship pension 4,903, for a whole of 110.728 people out of 311 thousand inhabitants.

Can a situation of this kind hold up, also considering that the list of similar cases is long? This is why the South is a national issue that must be tackled drastically in the interest of those who live there but also of the entire national economic system. The credibility of the President of the Council will also appear on the announced Plan for the South. Who knows if the voice of assistance will finally be replaced by entrepreneurial development.

© Riproduzione riservata

Traduzione di Carlo Ghirri

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 26
Foglio 1

Studio associato in giudizio per i crediti del socio

COMMERCIALISTI

Sì alla legittimazione con il conferimento degli incarichi nello Statuto

Patrizia Maciocchi

Lo studio associato può costituirsi in giudizio per i crediti relativi alle prestazioni svolte dai singoli professionisti.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza 3850/2020, ha respinto il ricorso della cliente che contestava, oltre al decreto ingiuntivo, con cui le veniva imposto di pagare quasi 42mila euro, anche la legittimazione attiva dello studio associato di commercialisti già negata dal Tribunale ma riconosciuta dalla Corte d'appello.

La ricorrente riteneva eccessive le somme pretese per una stima della situazione patrimoniale dell'ex marito e sottolineava l'impossibilità per lo studio di sostituirsi ai singoli associati nei rapporti con la clientela e quindi di agire per crediti maturati grazie a prestazioni di natura personale.

Una non "estensibilità" del diritto a stare in giudizio dimostrata anche dal fatto che nessun mandato era stato conferito allo studio ma solo al singolo commercialista. La Cassazione però smentisce questa tesi.

I giudici di legittimità considerano superato l'orientamento invocato dalla signora secondo il quale l'associazione tra professionisti «non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato». Per la Suprema corte è un principio dal quale è necessario prendere le distanze.

L'associazione tra professionisti può, infatti, non essere finalizzato solo alla divisione delle spese e alla gestione congiunta dei proventi.

Gli accordi tra associati (articolo 36 del Codice civile) possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da questi curati in prima persona.

Una circostanza che, una volta accertata dal giudice di merito, fa scattare la legittimazione dello studio al giudizio. E nello specifico dall'atto costitutivo e dallo statuto dello studio si evinceva chiaramente che i membri dell'associazione avevano conferito alla stessa non solo l'attività professionale, ma anche ogni singolo incarico ricevuto dagli associati e tutti gli effetti economici che derivavano dall'attività svolta.

Lo stesso valeva per tutte le somme di denaro incassate dai clienti per l'attività dello studio, nell'esclusivo interesse dell'associazione.

Niente da fare per la ricorrente neppure per quanto riguarda il suo maxi-debito. La quantificazione, che sfiorava i 42mila euro, aveva avuto il benestare dell'ordine dei commercialisti, anche perché era stato adottato un metodo tradizionale per questo tipo di attività professionale: quello di "tarare" il compenso dovuto con quello già corrisposto al legale della ricorrente.

L'attività svolta dal commercialista era stata inoltre utilizzata nel giudizio di divorzio consentendo alla cliente di raggiungere positivi risultati economici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I benefit da conguagliare vanno comunicati all'Inps

Bonus lo lavoro con dubbio cumulabilità

Le fabbriche che costruirono l'Italia

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 18-02-2020
Pagina 23
Foglio 1 / 3

Adempimenti

Ritenute appalti, la stretta pesa sulle catene di imprese

Al fine di evitare l'aggiramento del limite di 200mila euro la circolare n. 1/2020 delinea tre scenari. Può crearsi un doppio onere di controllo per il committente.

Gavelli e Giampietri *pag. 24*

Norme & Tributi

La compilazione del quadro Vp esenta dalla comunicazione Iva

Contribuenti affidabili senza visto di conformità

Norme & Tributi

Ritenute appalti, così la stretta coinvolge le catene di imprese

Professionalità e nuove idee: peculiarità vincenti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ritenute appalti, così la stretta coinvolge le catene di imprese

ADEMPIMENTI

Tre le situazioni-tipo tra committente, appaltatori e subappaltatori

Può determinarsi un doppio onere di controllo in capo al committente

Giorgio Gavelli
Davide Giampietri

Le catene di imprese che, attraverso i vari contratti di appalto, subappalto e affidamento sono coinvolte nell'esecuzione di un'opera sono arruolate a pieno titolo negli adempimenti previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, nell'interpretazione resa dalle Entrate con la circolare 1/E/2020. Al fine di evitare aggiramenti della soglia quantitativa di 200mila euro annui fissata dal legislatore, la circolare individua essenzialmente tre situazioni, ognuna caratterizzata da diversi obblighi per i soggetti coinvolti e da dubbi applicativi.

Tutti obbligati

Nella prima fattispecie tra committente e appaltatore (anche in forma di associazione temporanea di imprese) sussiste un contratto superiore alla soglia e gli ulteriori requisiti (prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali messi a disposizione dal committente) si rispecchiano in tutti i rapporti, considerando, di volta in volta, come «committente» l'impresa che commissiona l'opera (ad esempio, lo sarà l'appaltatrice verso la subappaltatrice). In questa ipotesi, gli obblighi coinvolgono tutti, anche qualora i contratti successivi nella filiera rispetto al primo (committente-appaltatore) siano sotto soglia.

La norma prevede che le imprese subappaltatrici trasmettano la certificazione di regolarità o, in sua assenza, la documentazione comprovante i versamenti e la loro correttezza sia al committente che all'appaltatore. Il primo soggetto sembra, quindi, onerato di un doppio controllo e il subappaltatore subirà due verifiche a contenuto analogo. Ma nel modello F24 versato dal subappaltatore privo di certificato e contenente le ritenute relative a questo contratto andrà indicato un unico codice fiscale come committente: ci si chiede se costui sia l'originario committente o, come si ritiene, l'appaltatore (in veste di "committente" del subappaltatore). Ma se così è, come fa il committente a verificare un F24 che, tra l'altro, non troverà nemmeno nel proprio cassetto fiscale? Dal paragrafo 4.3 della circolare si comprende che se il subappaltatore non trasmette quanto dovuto o dai documenti emergono delle irregolarità, il committente deve bloccare i pagamenti all'appaltatore, nonostante egli sia adempiente (ad esempio ha presentato regolarmente il Durf), il quale, a sua volta, farà lo stesso con il subappaltatore.

In questo caso, al di là dell'anomalia di veder punito – in termini di liquidità – l'appaltatore per un comportamento omissivo del subappaltatore, non si comprende se il limite imposto all'originario committente di trattenere sino al 20% del valore dell'opera riguardi il contratto tra committente e appaltatore o quello tra appaltatore e subappaltatore. E neppure è chiaro come l'originario committente possa essere a conoscenza dei contratti collettivi applicati dal subappaltatore e possa verificare l'«effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente», che, per quanto abbiamo detto, è, in realtà, da considerarsi come sede dell'appaltatore. Il committente

LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

1. I rapporti a catena
Nell'ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto che dovesse rivestire il ruolo di committente (tipicamente il committente nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore e l'appaltatore nei confronti del subappaltatore) rientrerà nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

2. La verifica dei presupposti
Per evitare aggiramenti, la soglia di 200mila euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto (soglia), gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.)

I NODI IRRISOLTI

Regime transitorio senza sanzioni

Secondo la circolare 1/E/2020, nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (ma non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione con le relative eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell'articolo 17-bis connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, a condizione che sia fornita al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 17-bis. Questa apertura avrebbe il compito di consentire, nei primi mesi di applicazione, maggiore tranquillità agli operatori. Ma, a ben guardare, l'effetto rischia di essere l'opposto. Se il sostituto d'imposta versa le ritenute di tutti i dipendenti con un'unica delega e questa viene inviata a ciascun committente, come possono costoro verificare che le ritenute relative al proprio contratto di appalto/affidamento siano state correttamente operate e versate? Occorrerebbe chiedere ulteriore documentazione al sostituto, ma ciò, invece di costituire una semplificazione rispetto al meccanismo a regime, rappresenterebbe una ulteriore e rilevante complicazione. Si è dell'avviso che, se proprio queste disposizioni non possono essere sospese in attesa che tutto inizi a funzionare a dovere, il periodo transitorio vada almeno privato di qualunque conseguenza sanzionatoria in capo ai vari committenti coinvolti.

—G.Gav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

deve, inoltre essere perfettamente aggiornato su quanti e quali contratti di subappalto siano stati stipulati per l'esecuzione dell'opera e quanti siano i dipendenti coinvolti per ciascuna ditta.

Appaltatore-subappaltatore

La seconda fattispecie si ha quando, nell'ambito di una catena analoga alla precedente, i requisiti non quantitativi non si verificano in capo al committente, ma solo tra appaltatore e subappaltatore (nonostante quest'ultimo contratto possa essere sotto soglia). Se il subappaltatore lavora presso l'originario committente, lo fa perché in esso vi è un luogo di svolgimento dell'attività dell'appaltatore, il quale mette a disposizione in tale luogo propri mezzi a beneficio del subappaltatore. In questo caso il flusso certificato-documenti è solo tra appaltatore e subappaltatore, mentre il committente è al di fuori sia del flusso documentale che dall'attività di controllo.

Committente persona fisica

La terza fattispecie è quella in cui il committente è escluso dagli adempimenti per natura (ad esempio, persona fisica o soggetto non residente senza stabile organizzazione) o per l'impossibilità di riscontrare i requisiti richiesti (condominio, ente pubblico o non commerciale che sta svolgendo attività istituzionale ecc.). Ai fini operativi si torna alla fattispecie precedente.

La situazione più problematica, quindi, che non pare risolta neppure dai chiari–menti della circolare, si verifica quando anche il committente è coinvolto nelle verifiche o quando la catena che parte dall'appaltatore (che ben potrebbe essere un consorzio o una società consortile, anche come soggetti subentrati all'Ati nell'esecuzione dell'opera) contiene più livelli di subappalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.